

[TORNA ALLA PAGINA "ASSOCIATI"](#)

"ARCO CONSUMATORI APS"

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE
SOCIALE, PER LA DIFESA
DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

STATUTO

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"ARCO CONSUMATORI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in breve "ARCO CONSUMATORI APS". Tale Ente assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Roma, via Augusto Vera, 32 (c.a.p. 00142)

ART. 2
(Statuto)

L'associazione ARCO CONSUMATORI APS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati all'associazione ARCO CONSUMATORI APS nonché coloro che rivestono cariche o uffici associativi. Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione ARCO CONSUMATORI APS esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità rivolte a

- tutelare e promuovere i diritti e gli interessi dei cittadini nella loro veste di consumatori e utenti in genere, nonché di risparmiatori e contribuenti;
- promuovere e tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti in merito alla qualità e salubrità dell'ambiente, migliorandone la qualità della vita;
- proteggere, informare e salvaguardare i diritti dei consumatori e degli utenti in genere, nell'ambito del diritto alla salute, alla sicurezza, agli interessi economici ed al risarcimento dei danni subiti dai medesimi;
- rappresentare gli interessi dei consumatori nei competenti organismi pubblici a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- promuovere iniziative di dialogo e cooperazione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi - con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti e/o imprese, al fine di contribuire a migliorare il rapporto prezzo qualità, e ciò anche sulla base di apposite convenzioni;
- scambiare informazioni, d'intesa con l'Associazione Nazionale, con le organizzazioni di consumatori esistenti in altri Stati, in particolare con quelle europee, per sviluppare il movimento dei consumatori e l'evoluzione della difesa dei consumatori nella Comunità Europea;

- ispirarsi, nella difesa dei consumatori, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Le attività che si propone di svolgere l'associazione in favore dei propri associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli stessi sono:

1. informazione, consulenza e assistenza sui diritti, procedure amministrative e legali nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. costituzione di osservatori dedicati alla rilevazione della qualità, compresa quella percepita, di beni e servizi forniti da amministrazioni pubbliche, aziende, enti pubblici e privati, comprese la qualità dello stato ambientale, della pubblicità e della comunicazione pubblica e privata rivolta direttamente o indirettamente, ai consumatori
3. predisposizione di studi e ricerche in tema di consumerismo
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
5. elaborazione e gestione di procedure per testare e validare beni e servizi offerti ai consumatori
6. ideazione, innovazione e promozione di beni e servizi per i quali manchi una offerta adeguata da parte delle aziende pubbliche e private o da parte delle pubbliche amministrazioni
7. promozione di iniziative legislative e normative, in materia di tutela del consumatore, in ambito locale e regionale e, mediante l'Associazione Nazionale, in ambito nazionale ed internazionale;
8. agire prioritariamente in via conciliativa o in sede giudiziale, anche con la eventuale costituzione di parte civile, a tutela dei consumatori e degli utenti ai sensi delle leggi in materia;
9. organizzare e coordinare incontri, convegni, congressi e seminari, summit e corsi di formazione con professionisti o gruppi di professionisti allo scopo di fornire chiarimenti legislativi, fiscali e tributari, amministrativi e pratici ai consumatori ed agli utenti in genere;
10. produrre e pubblicare, anche editorialmente, materiali inerenti gli scopi sociali, pure di tipo didattico ed informativo, su supporti cartacei, multimediali in audio e video, anche in ambito telematico ed informatico, conservando, ordinando e valorizzando detti supporti in biblioteche e archivi;
11. organizzare iniziative volte alla raccolta di fondi, necessarie per il finanziamento dell'Associazione;
12. compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese compravendite e/o permutate di beni mobili e immobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui, apertura di conti correnti (con eventuale concessione di pegno ed ipoteca relativamente ai beni sociali) e la concessione di fidejussioni e altre garanzie equivalenti;
13. realizzare strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e/o servizi, anche per conto di enti pubblici e di istituzioni locali, regionali, nazionali, europee, ed internazionali;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale ARCO CONSUMATORI APS potrà essere presente nel territorio, anche al di fuori delle sedi Regionali preesistenti, con "sportelli per il consumatore" direttamente gestiti o affiliati.

ART. 6 (Ammissione)

Tutti gli associati sono iscritti ad ARCO CONSUMATORI APS.

Alle associazioni regionali viene affidata la gestione amministrativa delle iscrizioni di ogni singolo associato appartenente alla regione di riferimento.

Sono associati dell'associazione nazionale (per i regionali sostituire con : le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o associazioni senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata e approvata dal consiglio Direttivo Nazionale e su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione nazionale comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Direttivo Nazionale in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Consiglio Direttivo Nazionale se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo Consiglio Direttivo Nazionale.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Direttivo Regionale, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata formalmente all'associato.

Contro la decisione di esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale, l'associato potrà impugnare avanti il Congresso Nazionale entro trenta giorni dalla formale comunicazione dell'esclusione.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione del Congresso Nazionale

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Congresso Nazionale;
- Consiglio Direttivo Nazionale;
- Segretario Nazionale;
- Presidente Nazionale;
- Organo di controllo;

ART. 11 (Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale è composto dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, fino a cinque qualora il numero di associati non sia inferiore a cinquecento.

Il Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Segretario Nazionale o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocato almeno una volta l'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 15 giorni prima dell'adunanza, per posta elettronica, sms e/o altre forme telefoniche o telematiche.

L'avviso dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, o link in caso di videoconferenza, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avverrà anche mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o a mezzo inserimento di idonea comunicazione nel sito web dell'associazione.

Il Congresso Nazionale è inoltre convocato a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Ad ogni riunione del il Congresso Nazionale viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

Il Congresso Nazionale può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quello convocato per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinario in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti del Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in appello sulla volontà di esclusione degli associati da comunicare al Congresso Nazionale;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

ART. 13 (Congresso Nazionale ordinario)

Il Congresso Nazionale ordinario è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza anche in videoconferenza, della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Il Congresso Nazionale delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Congresso Nazionale straordinario)

Il Congresso Regionale straordinario propone la modifica dello statuto dell'associazione Nazionale con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo Nazionale)

L'organo di amministrazione qual' è il Consiglio Direttivo Nazionale, governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Congresso Nazionale al quale risponde direttamente e dal quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà essere composto da numero minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dal Congresso Nazionale tra le persone fisiche associate. Il numero di membri che comporrà l'organo amministrativo sarà deciso dal Congresso Nazionale in occasione delle nomine per la composizione del nuovo organo amministrativo.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati consecutivi per la stessa carica.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva del Congresso Nazionale.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni del Congresso Nazionale

- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione del Congresso Nazionale e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili al Congresso Nazionale per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- dà mandato al segretario di stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le impugnazioni degli aspiranti associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale ed è nominato dal Congresso Nazionale assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Segretario Nazionale)

Il Segretario Nazionale verrà eletto dal Consiglio Nazionale di ARCO CONSUMATORI APS, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Al Segretario Nazionale potranno essere delegati specifici poteri, propri del Consiglio Direttivo Nazionale, anche opportunamente ridotti o limitati, risultanti da specifico verbale di cui se ne darà opportuna conoscenza stabilita dalla legge, per l'opponibilità ai terzi.

Il Segretario Nazionale potrà:

- coordinare e promuovere le attività dell'Associazione Nazionale, nel quadro delle disposizioni statutarie, delle scelte congressuali nazionali e regionali e delle indicazioni della Direzione nazionale e del segretario generale;
- redigere con il segretario amministrativo, il piano finanziario regionale, secondo le linee stabilite dalla Direzione nazionale, presenta i bilanci consuntivi e preventivi, cura l'amministrazione regionale;
- realizzare una politica finanziaria coordinata e di mutuo aiuto tra la realtà regionale e le realtà locali dell'Associazione, nonché di collaborazione con gli organi nazionali;
- convocare Congresso e Consiglio Direttivo di sua iniziativa o nei casi richiesti;
- nominare un vicesegretario e nominare i collaboratori di sua competenza nella segreteria Nazionale;
- sospendere temporaneamente le iniziative locali che appaiano in grave contrasto con gli indirizzi dell'Associazione, avviando contestualmente le procedure necessarie alla verifica dell'attività politica svolta e, eventualmente, quelle disciplinari;

Il Segretario Nazionale partecipa di diritto al Congresso Nazionale;

In caso di cessazione dalla carica del Segretario Nazionale, per qualsiasi ragione, o di impedimento prolungato il Presidente con ratifica della Direzione Nazionale convocherà entro quaranta giorni il Congresso per una nuova elezione

ART. 17

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Congresso Nazionale a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca il Congresso Nazionale per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Congresso Nazionale e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Segretario Nazionale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, sarà incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 (Libri sociali)

L'associazione ARCO CONSUMATORI APS ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- α) il libro, anche in forma elettronica, degli associati, e aderenti (nel caso di altre associazioni) tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- β) il libro anche in forma elettronica delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso Nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo Nazionale;
- γ) il libro anche in forma elettronica delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- δ) il registro dei volontari, anche in forma elettronica, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Regionale

ART. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E'

redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dal Congresso Nazionale ordinario entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Segretario dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente Nazionale, presso la sede dell'associazione.

ART. 27 (Personale retribuito)

L'associazione ARCO CONSUMATORI APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e/o da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione ARCO CONSUMATORI NAZIONALE APS, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione ARCO CONSUMATORI APS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere Agenzia delle Entrate.

ART. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

[TORNA ALLA PAGINA "ASSOCIATI"](#)